

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 31

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231



## PARTE SPECIALE 'B' REATI SOCIETARI

Revisione 0 del 01.12.2023

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

## INDICE

1. I "reati societari" di cui all'art.25 <i>ter</i> , d.lgs. n. 231/2001 .....	pag.1
2. I destinatari della parte speciale .....	11
3. Obiettivo e funzione della parte speciale .....	12
4. Le potenziali aree a rischio.....	13
5. Mappatura.....	15
6. Principi generali e regole di comportamento.....	16
7. I protocolli a presidio dei processi sensibili .....	20
8. Le funzioni ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	31

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

## 1. I "REATI SOCIETARI" DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "reati societari", richiamate dall'art. 25 *ter* del d.lgs n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice civile, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento.

\* \* \*

### **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali**

*1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono "consapevolmente" fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. Ai fini della punibilità tali falsità od omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato. Come nel previgente testo, si specifica che la medesima pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (ad esempio, nel caso delle comunicazioni di società di investimento collettivo del risparmio riguardanti il denaro dei loro clienti). Il riferimento all'omissione di fatti materiali rilevanti anziché di informazioni, come nella norma attualmente vigente, unitamente alla mancata riproposizione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" in relazione alla esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero implica evidentemente una volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

\*\*\*

**Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

---

In dettaglio, il nuovo art. 2621-bis c.c. prevede che la pena possa essere ridotta (da sei mesi a tre anni) nel caso in cui gli illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto sia della natura e delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta ovvero, nel caso in cui si tratti di società non soggette a fallimento, prevedendone la procedibilità a querela.

\*\*\*

**Art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità**

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

---

Con l'art. 2621-ter c.c. si individua l'ulteriore fattispecie della non punibilità per "particolare tenuità" di cui al nuovo art. 131-bis c.p., precisando che detta qualificazione dovrà essere oggetto di accertamento da parte del giudice, chiamato a valutare ("in modo prevalente") l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

\*\*\*

**Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la*

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

*cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
  - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
  - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

L'art. 2622 c.c. che punisce con una pena più grave (la reclusione da tre a otto anni) le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

\*\*\*

#### **Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto**

Articolo abrogato dall'art. 34, l. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi sostituito dall'art. 173 *bis* TUF. L'originaria formulazione così recitava: «*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni*».

\*\*\*

#### **Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34 d.lgs del 27 gennaio 2010, n. 39. L'originaria formulazione così recitava «*I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni*».

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

\*\*\*

**Art. 2625 c.c. – Impedito controllo**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

---

il primo comma dell'articolo è stato modificato dall'art. 37 del d.lgs. n. 39/2010; il testo precedente così recitava: «*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro*». La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una di natura amministrativa (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329), l'altra di natura penale (reclusione fino a 1 anno e si procede a querela della persona offesa). Il soggetto attivo è sempre l'amministratore che nella prima ipotesi impedisce o, comunque, ostacola in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci o agli altri organi sociali; nella seconda fattispecie, invece, presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.

\*\*\*

**Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

---

Quella prevista dalla norma in esame è una fattispecie generale volta a salvaguardare l'integrità e l'effettività del capitale sociale.

\*\*\*

**ART. 2627 C.C. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato". L'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare un reato più grave (l'appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.). L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. I soggetti attivi sono i soli amministratori. E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia che le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

\*\*\*

**Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

\*\*\*

**Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del pregiudizio patito dai creditori prima del procedimento è causa di estinzione del reato.

\*\*\*

#### **Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società quotata ove lo stesso opera; tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° comma c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale per la valutazione della convenienza dell'operazione per la società. L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno, in quanto si consuma quando dalla mancata comunicazione derivino danni alla società o a terzi.

\*\*\*

#### **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Questa disposizione, di natura delittuosa e procedibile d'ufficio, è posta a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere in modo fittizio dagli amministratori o dai soci conferenti che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.



	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

\*\*\*

**Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

---

La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione. La fattispecie criminosa si realizza qualora i liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi. Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela di parte offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.

\*\*\*

**Art. 2635 c.c. – Corruzione fra privati**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione dalla concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

*Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.».*

Il delitto previsto dalla norma può essere costituito anche da un parere ovvero dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società. Il documento da cui dipende la sussistenza del reato, consiste nella lesione di qualsiasi interesse della società suscettibile di valutazione economica, non risolvendosi nella causazione di un danno patrimoniale immediato.

\*\*\*

**Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati). -**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*

*Si procede a querela della persona offesa.».*


\*\*\*

**Art. 2635-ter (Pene accessorie).**

*- La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.».*

\*\*\*

**Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La Cassazione ha chiarito che il reato di illecita influenza sull'assemblea – che punisce la condotta di chi, “con atti simulati o fraudolenti”, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto – è un “reato di evento”, che si perfeziona con l'effettiva determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulati o fraudolenti, tali, cioè, da palesare una realtà difforme da quella effettiva ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la deviazione della volontà assembleare verso deliberazioni convergenti da quelle che sarebbero state adottate in assenza della simulazione o della frode (cfr. Cass. pen. n. 17854/2009). Al contempo, la S.C., con la medesima pronuncia, ha altresì chiarito che la nozione di “atti simulati” contenuta nell'art. 2636 c.c. non deve essere intesa in senso civilistico, con esclusivo riferimento all'istituto della simulazione regolato dagli art. 1414 ss. c.c., ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia, che include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società.

\* \* \*

#### **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c. limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato. La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver disciplinato l'analogia fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione di cui al reato di manipolazione del mercato. Il reato si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonei a provocare una effettiva lesione. La giurisprudenza di merito ha chiarito che in tutti i testi legislativi che si sono succeduti, la norma incriminatrice dell'aggiotaggio è sempre stata costruita come norma a più fattispecie, rappresentate dall'aver diffuso notizie false (“*information based manipulation*”) ovvero dall'aver posto in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (“*tradelaction based manipulation*”). L'aggiotaggio manipolativo tutela l'interesse alla correttezza e alla trasparenza del mercato, affinché le quotazioni dei titoli si formino in modo conforme alle regole della domanda e dell'offerta, la cui dialettica fisiologica esige la genuinità delle informazioni, la trasparenza delle condizioni economiche della società e delle manifestazioni di volontà negoziale. L'interesse tutelato è di grande rilevanza economica e pubblica e presenta i caratteri dell'astrattezza e della diffusività, ed è pertanto tale da giustificare la tutela anticipata offerta dalla fattispecie di pericolo purché concreto (cfr. Trib. Milano, 7 gennaio 2008).

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

\* \* \*

**Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*


---

L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso qualsiasi condotta (attiva o omissiva). Il Legislatore ha previsto la stessa pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza. In ultimo è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente o anche solo per colpa. Secondo la S.C., l'espressione «fatti materiali» esclude soltanto la punibilità delle opinioni, delle previsioni o delle congetture costituenti apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo; a ciò consegue che la proposizione «fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione», contenuta nell'art. 2638 c.c., corrisponde in tutto all'espressione «fatti non corrispondenti al vero» contenuta nell'abrogato art. 134 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. pen. n. 44704/2005).

\* \* \*

**Art. 2639 c.c. – Estensione di qualifiche soggettive.**

*Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la*

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

*stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.*

*Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.*

Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura dell' "amministratore di fatto". L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività" rispetto ai poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni; al contempo, come precisato dalla S.C., la nozione di amministratore di fatto "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un' apprezzabile, anche se non esclusiva, attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Cass. pen., 43388/2007). Il secondo comma prevede espressamente ed in via generale che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi (commissari); salva la possibilità di applicare la disciplina dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione in tutti gli altri casi.


## 2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono:

- l'Amministratore.
- il Direttore Generale.
- i Sindaci.
- La società di revisione
- i Responsabili di Funzione.
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- l'OdV.
- i Consulenti e/o i Partners aziendali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti e, precisamente:

- nella "Parte Generale" del Modello;

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

- nel Codice Etico;
- nel Manuale del sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza , conforme agli standard UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001: 2018 e UNI EN ISO 45001:2018 e nei relativi allegati;
- nel Manuale del Sistema di gestione della Sicurezza del Traffico Stradale (conforme allo standard UNI ISO 39001: 2016)
- nel manuale del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione (conforme allo standard UNI ISO 37001: 2016)
- nel documento di Politica Integrata Ambiente, Qualità, Sicurezza;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del d.lgs.81/08 e s.m.i. e relativi allegati;
- in tutte le procedure, le disposizioni e le istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nel CCNL di riferimento.

### **3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE**

**Obiettivo** della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Comunicazioni sociali e controlli; ii) Amministrazione e finanza.

**Funzione** della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società e/o il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

#### **4. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI**

A seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio (Comunicazioni sociali e controlli; Amministrazione e finanza) in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali, rilevanti anche ai fini fiscali;
2. predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
3. gestione dei rapporti con i sindaci, i revisori ed i soci;
4. gestione delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o operazioni che incidono sul capitale sociale;
5. gestione delle partecipazioni a gare, anche tramite enti terzi;
6. gestione dei rapporti con i clienti;
7. gestione delle operazioni di acquisto, anche tramite outsourcer;
8. gestione delle consulenze;
9. gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
10. gestione delle attività di marketing (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) e delle donazioni, erogazioni liberali, ecc.;
11. selezione e assunzione del personale;
12. gestione delle note spese;
13. attività di reporting interno;
14. gestione degli adempimenti tributari;
15. rapporti con le Autorità di Vigilanza;
16. attività di costituzione, funzionamento e verbalizzazione delle assemblee.

Al contempo, si ritiene opportuno precisare che tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di *risk analysis* non sono emersi, con riferimento alle stesse, alcun profilo di rischio degno di rilievo. La decisione è motivata dal fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

## 5. MAPPATURA

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso:

- la raccolta e l'analisi della documentazione sulla Società (funzionigrammi, procure e poteri di firma, policy, procedure operative, ecc.);
- **interviste** con l'Organo Amministrativo, i Dirigenti, i Responsabili di funzione ed i dipendenti della Ecologica SpA responsabili della gestione dei principali processi aziendali.

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguente tabella:

---



		Legale Rappresentante	Responsabile di esercizio	Funzione Amministrazione / Personale	Responsabile Sistema di certificazioni	Funzione Commerciale	Gestione Operativa	Responsabile sicurezza
<b>REATI SOCIETARI</b>	False comunicazioni sociali	<b>SÌ</b>	NO	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Fatti di lieve entità	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	<b>SÌ</b>	NO	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Impedito controllo	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Formazione fittizia di capitale	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Indebita restituzione di conferimenti	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	<b>SÌ</b>	NO	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Illecite operazioni sulle quote sociali	<b>SÌ</b>	NO	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Operazioni in pregiudizio dei creditori	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO
	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Illecita Influenza sull'assemblea	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Aggiotaggio	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	NO	NO	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	NO	NO	NO	NO	NO
	Corruzione tra privati	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	Istigazione alla corruzione tra privati	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
	Art. 2639 Codice Civile, Estensione di qualifiche soggettive	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>
Art. 2621 ter. Codice Civile, Non punibilità per particolare tenuità	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	<b>SÌ</b>	

Tabella 1 – Mappatura dei rischi delle Funzioni Aziendali

## **6. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed alle consequenziali regole di comportamento e di controllo.

1. La formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico della Società

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

2. Sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società.

3. Sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni per ciascun ruolo ricoperto nella Società.

4. Le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili.

5. Il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun dirigente; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.

6. L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.

7. Fornire informazioni corrette e veritiere sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. In particolare, nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle relative relazioni, delle situazioni contabili periodiche e delle altre dichiarazioni e comunicazioni sociali in generale, tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, sì da fornire ai soci, ai terzi ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo.

A tal fine è fatto divieto di:

- predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- rappresentare o trasmettere dati alterati o, comunque, non corrispondenti alla realtà, per la elaborazione e la rappresentazione in bilancio e nelle altre comunicazioni sociali;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non rispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economico finanziaria della Società e/o del Gruppo.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

8. La scelta di consulenti esterni avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta.

9. I sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori risponde a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

10. L'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni anche regolamentari.

11. Agire, ciascuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché nel rispetto dei principi e delle procedure all'uopo previste dalla Società.

12. Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari.

13. Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

14. Fare in modo che siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

15. Garantire che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

16. Accertarsi che i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

17. Nell'attività di gestione ed inserimento delle registrazioni contabili nonché di contabilizzazione, oltre che alla vigente normativa in materia, tanto nazionale quanto comunitaria, devono essere osservate le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, nonché rispettate scrupolosamente le disposizioni poste dalla normativa di settore ed i principi contabili nazionali, in modo che ogni operazione sia correttamente registrata, archiviata, tracciabile e verificabile.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

**18.** Assicurare il regolare e corretto funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tal fine è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano, o che comunque ostacolino, anche mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o dei soci;
- porre in essere atti o comportamenti finalizzati ad influenzare e/o alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- attribuire incarichi di consulenza ai componenti del Collegio Sindacale o a società o enti in cui i medesimi soggetti risultino essere soci.

**19.** Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo previste, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società al di fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

**20.** Astenersi dal presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero esibire documenti o dati falsi, ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, o tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

21. Astenersi dal porre in essere attività dirette a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o, comunque, di pubblica utilità.
22. Tenere una condotta che non induca in errore la Pubblica Amministrazione, i fornitori, i partners aziendali e, comunque, i Terzi in generale, nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e/o dei servizi offerti e/o forniti.
23. Astenersi dall'utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dalle procedure aziendali, ovvero dalla prassi aziendale e/o di mercato.
24. Assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.
25. Interpellare senza indugio i responsabili di funzione e, comunque, richiedere parere all'OdV, in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali e delle regole di condotta di cui innanzi nel corso dello svolgimento delle attività aziendali.

## 7. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

La Miccolis S.p.A. ha da tempo definito sistemi di gestione aziendale, regolarmente certificati. La Società, infatti, recepisce e implementa all'interno dell'azienda un Sistema di Qualità rispondente allo standard ISO 9001:2015, un sistema di gestione ambientale conforme allo standard ISO 14001:2015 e un sistema di gestione della sicurezza

Al contempo, la Società si è dotata di un sistema di gestione in materia di responsabilità sociale secondo lo standard internazionale di riferimento di cui alla norma tecnica SA 8000:2014 e di un sistema conforme agli standard ISO 39001-2016 e ISO 37001-2016

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

I sistemi di gestione, così come innanzi delineati, devono essere costantemente mantenuti ed implementati in conformità alle norme tecniche di riferimento delle ottenute certificazioni.

Ciò precisato, si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Miccolis S.p.A. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il Manuale, le procedure, le disposizioni, le istruzioni operative nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento dei ridetti sistemi di gestione.

**Gestione dei flussi finanziari e rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali.**

- La gestione dei flussi finanziari deve essere regolamentata in modo da garantire:
  - i) l'individuazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo;
  - ii) i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione dei flussi finanziari, con particolare attenzione all'apertura ed alla movimentazione dei conti correnti;
  - iii) le tipologie di transazioni e movimentazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali;
  - iv) i controlli specifici e preventivi da applicarsi nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile derogare alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
  - v) le modalità di archiviazione della documentazione;
  - vi) le regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- Deve essere aggiornato periodicamente lo scadenziario analitico delle posizioni debitorie e creditorie nonché effettuato un controllo periodico, da parte di soggetto diverso da colui che è autorizzato a movimentare i conti correnti.
- Deve essere costantemente accertato e verificato costantemente:
  - i) l'efficienza e la regolarità delle operazioni di cassa, tanto con riferimento agli adempimenti formali quanto a quelli di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente i pagamenti e gli incassi;
  - ii) la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi sociali di tutti i valori ricevuti.
- Deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine:
  - i) tutte le operazioni devono essere registrate nel sistema aziendale e sui file prodotti ed archiviati dalla funzione Amministrazione e Finanza;

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

ii) le comunicazioni, le lettere protocollate di trasferimento fondi, gli scambi informativi in materia finanziaria, le fatture, sia attive che passive, la documentazione relativa alla gestione incassi, gli estratti conto e le ricevute dei bonifici effettuati devono essere debitamente archiviati e conservati presso la funzione Amministrazione e Finanza;

iii) tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

iv) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

v) per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, o di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa; l'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni;

- Deve essere garantita l'attribuzione dei compiti (esecuzione/autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra i tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione e prevedendo, altresì, specifici sistemi di controllo (ad es. compilazione di schede informative, indizione di apposite riunioni con verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo.
- Con riferimento ai finanziamenti, la funzione preposta deve: i) analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più opportune fonti di finanziamento, nonché dare evidenza al vertice aziendale per l'assunzione delle decisioni in merito; ii) gestire i finanziamenti ottenuti controllando le condizioni applicate ed i vincoli assunti, le eventuali garanzie rilasciate, il corretto impiego


	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

delle fonti, nonché riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento.

Per quanto concerne, poi, la rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili e negli altri documenti aziendali:

- I servizi di trasporto pubblico in appalto o in concessione devono formare oggetto di una sezione distinta dalle altre attività d'impresa – in ossequio all'art. 1, 5° comma, Reg. CEE n. 1191/1969, così come modificato dal Reg. CEE n. 1893/1991, ed anche al fine di consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi.
- Ogni operazione o transazione contabile deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge, dalle procedure aziendali e sulla base dei principi contabili applicabili.
- Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua e giustificata da idonea documentazione contabile e fiscale.
- Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire: i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione; ii) l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa; iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione; iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.
- Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
- Non potrà essere effettuato alcun tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.
- Devono essere definiti: i) i compiti ed i ruoli in merito alla conservazione dei libri contabili, fiscali, sociali e dei registri; ii) l'utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso della documentazione contabile, fiscale e



	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

societaria e dei registri; iii) le modalità strutturate di autorizzazione e registrazione degli accessi alla documentazione contabile, fiscale e societaria ed ai registri.

- Ciascun destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore il quale, a sua volta, ne informa senza indugio l'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce direttamente all'OdV.

**Predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo.**

- Devono essere portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio di esercizio norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle relative poste e le modalità operative per la loro contabilizzazione.
- In fase di chiusura di bilancio, il Responsabile Amministrazione e Finanza deve inviare una comunicazione a tutti i Responsabili di funzione contenente le istruzioni in merito alle modalità di raccolta e di invio dei dati e delle informazioni necessarie alla redazione dei documenti di bilancio.
- I sistemi informatici utilizzati per la trasmissione di dati e informazioni devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono, modificano e/o eliminano i dati nel sistema.
- Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.
- Le relazioni di revisione ed il giudizio sul progetto di bilancio, rilasciati dagli organi di controllo, debbono essere trasmessi all'Amministratore con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza dei soci.
- La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento del fascicolo di bilancio, deve essere adeguatamente disciplinata da regole che indichino ruoli e responsabilità.
- Deve essere garantita l'attribuzione dei compiti (esecuzione/autorizzazione/controllo) attraverso una effettiva separazione di funzioni e responsabilità tra i tutti i soggetti coinvolti nel processo in questione.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

- Deve essere garantita l'attività di formazione di base, rivolte alle funzioni coinvolte nell'attività di formazione/redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni ed alle problematiche giuridiche e contabili inerenti al bilancio.
- Ogni modifica ai dati contabili deve essere effettuata solo da chi li ha generati.
- Ciascun Destinatario, nella misura in cui sia a ciò deputato, che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore il quale, a sua volta, ne informa senza indugio l'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, ovvero nel caso in cui il Destinatario si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, ne riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza.

#### **Gestione dei rapporti con gli organi di controllo**

- I rapporti con gli organi di controllo devono essere disciplinati in modo che sia individuato: i) il ruolo dei soggetti autorizzati ad interfacciarsi con tale organo nonché a fornire a quest'ultimo le informazioni e la documentazione richiesta; ii) la tracciabilità delle richieste di informazioni, dati e documentazione avanzate dall'organo.
- Deve essere garantita lo scambio di informazioni tra la società di revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/ *corporate governance* nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli amministratori, del *management* e dei dipendenti.
- Devono essere resi disponibili alla società di revisione ed al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea sui quali gli stessi debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.
- Deve garantirsi ed agevolare, in via generale, ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale.

#### **Per le operazioni relative ai rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Unico o Società di Revisione, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- per ciascuna funzione è individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Collegio Sindacale e alla società di revisione;

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

- il responsabile della funzione a cui è richiesta un'informazione dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico verifica la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e del Revisore Unico, sono documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o dell'Amministratore Unico o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere sono messi a disposizione di quest'ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- è garantito al Revisore Unico o alla Società di Revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico

**Per le operazioni relative alle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o operazioni che incidono sul capitale sociale, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- ogni operazione è sottoposta e approvata dall'Amministratore Unico/CdA delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- la funzione proponente l'operazione, o competente in base alle procedure aziendali, predispone idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione;
- ove richiesto, il Revisore Unico e il Collegio Sindacale esprimano motivato parere sull'operazione;
- ai fini della registrazione contabile dell'operazione, il Responsabile Servizi Amministrativi e l'Amministratore Unico verificano preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione.

**Per le operazioni relative alla partecipazione a gare, anche tramite enti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inerenti la partecipazione a gare di appalto devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31


- in ogni gara d'appalto tutti i dipendenti operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure aziendali in essere;
- la scelta dei partner commerciali avviene dopo avere svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società.

**Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con i clienti, i protocolli prevedono che:**

- il processo è formalizzato in una procedura operativa o policy interna;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali tra la Società e i clienti sono gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne.

**Per le operazioni relative alle attività di acquisto, anche tramite outsourcer, i protocolli di prevenzione prevedono che:**


- non vi è identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione, laddove ciò non fosse possibile sono previsti controlli compensativi;
- il Responsabile della funzione coinvolta che approva l'accordo:
  - conserva la documentazione relativa all'operazione nel sistema informatico aziendale, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
  - informa l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi durante le varie fasi dell'attività;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa, sono motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

- i pagamenti a terzi sono effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
- sono vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa);
- i flussi finanziari della Società in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- sono individuati degli indicatori di anomalia che consentano di rilevare eventuali transazioni a "rischio" o "sospette" con fornitori sulla base del profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad es. operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica).

**Per le operazioni relative alla gestione delle consulenze, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- i consulenti esterni sono scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'individuazione di consulenti esterni è sempre motivata dalla funzione aziendale competente per la selezione;
- la nomina dei consulenti avviene nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Società;
- l'incarico a consulenti esterni è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i contratti che regolano i rapporti con consulenti, agenti, promotori devono prevedere apposite clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello, secondo quanto previsto nella Parte Generale;
- non sono corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti, promotori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- la scelta dei consulenti avviene preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso la Società o comunque previa verifica della loro reputazione e

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

affidabilità sul mercato, nonché della loro adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Società;

- al momento della stipula di contratti o di accordi con terze parti, la Società informa i suoi interlocutori commerciali in merito al proprio Codice Etico e il proprio Modello;
- i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice Etico e del presente Modello, nonché, qualora ritenuto opportuno, l'obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

**Per le operazioni relative alla gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- l'assegnazione del bene strumentale è motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso formale richiesta dell'interessato;
- la richiesta è debitamente autorizzata da responsabile sulla base della normativa interna emanata dal Responsabile Risorse Umane;
- sono previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo.

**Per le operazioni relative alla gestione delle attività di marketing (ad es. sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) e alla gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali, ecc., i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- le concessioni di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità hanno delle soglie di valore massimo così definite: sponsorizzazioni € 50.000,00; omaggi e liberalità € 100,00;
- le sponsorizzazioni e le liberalità sono dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- le operazioni sono, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate, anche con la descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- è garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

**Per le operazioni relative alla selezione e assunzione del personale, i protocolli di prevenzione prevedono che:**

- la richiesta è autorizzata dal Responsabile competente secondo le procedure interne;
- le valutazioni dei candidati sono formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione a cura del Responsabile Risorse Umane.

**Per le operazioni relative alla gestione delle note spese, i protocolli di prevenzione prevedono che:**


- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post (a seconda delle tipologie di trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro), le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso.

**Per le attività di reporting interno, con particolare riferimento al financial reporting, i protocolli prevedono che: semplificare**

- l'Amministratore Unico svolge un ruolo di supervisione sul financial reporting e relativo controllo interno;
- il management (Amministratore Unico e/o Direttore Generale) identifica e gestisce i rischi che possono pregiudicare l'attendibilità del reporting;
- le informazioni sono identificate, raccolte e diffuse tempestivamente;
- viene eseguito un monitoraggio costante e continuo di tutti i report gestionali;
- le criticità riscontrate nei controlli interni sono segnalate tempestivamente a coloro che sono responsabili di intraprendere le necessarie azioni correttive.

**Per le attività relative alla gestione degli adempimenti tributari, i protocolli prevedono che:**

- siano individuati, in base ai livelli gerarchici aziendali, i responsabili per le varie elaborazioni, liquidazioni periodiche e relativo invio telematico;
- siano previste attività di controllo e di autorizzazione, da parte di un soggetto diverso dal precedente;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'OdV.

	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

**Per ciò che concerne i rapporti con le Autorità di Vigilanza, i protocolli prevedono che:**

- devono esistere disposizioni che prevedono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con le autorità di vigilanza;
- deve essere individuato un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di vigilanza in caso di ispezioni, opportunamente delegato dai vertici aziendali;
- sono previste regole per l'archiviazione e la conservazione delle informazioni fornite;
- è previsto l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività ispettive.

**Per ciò che concerne le attività di costituzione, funzionamento e verbalizzazione delle assemblee, i protocolli prevedono che:**

- i lavori assembleari devono svolgersi nel rispetto delle norme di legge e statutarie;
- deve essere garantita l'esatta trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di Assemblea;
- tutti i partecipanti ad un'assemblea o organo amministrativo, sono tenuti a dichiarare espressamente, laddove esistente, la sussistenza di conflitto di interessi.

**Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.**



	<b>Modello ex d.lgs. n. 231/2001</b>	<b>PARTE SPECIALE "B"</b>	
		DATA: 01.12.2023 REV. 0	PAGINE 31

## 8. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ogni scostamento, anche lieve, dalle procedure operative rilevato dai destinatari del presente Modello dovrà essere immediatamente riferito all'OdV.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: [odv@busmiccolis.it](mailto:odv@busmiccolis.it);
- lettera (anche anonima): all'indirizzo:

Miccolis S.p.A.

Via delle Mammole, 26/28 - Z.I. (Modugno)

70026 - Bari

Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza

- attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente specificate nella "Parte Generale" del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio di reati societari, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale ed, in particolare, delle procedure all'uopo previste.

A tal fine, il Responsabile Amministrazione e Finanza è tenuto ad una specifica reportistica all'OdV.

### **- SCHEDE EVIDENZA ASSOCIATE**

<b>NUMERO SCHEDA EVIDENZA</b>	<b>PROCESSO SENSIBILE</b>
9	Redazione del Bilancio di esercizio
10	Rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione
11	Operazioni sul capitale
12	Gestione adempimenti tributari